

**CITTÀ DI SIRACUSA**  
***Settore Sport***  
**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI**  
**STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

**FINALITA' DEL REGOLAMENTO E SOGGETTI BENEFICIARI**

**Art. 1 - Principi e finalità**

1. Con il Presente regolamento il Comune di Siracusa promuove l'accesso e la diffusione delle pratiche sportive e ricreative, e riconosce il valore dello sport quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità, in sintonia con i principi contenuti dalla Carta Etica e il libro bianco dello Sport della Comunità Europea.
2. Inoltre, disciplina la concessione di contributi economici a sostegno delle attività sportive degli atleti, delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche, iscritte sia al Registro Nazionale del CONI per finalità sportive, sia al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) del dipartimento dello sport, gestito da Sport e Salute S.p.A., con finalità civilistiche, amministrative e fiscali, compreso l'accesso ai contributi pubblici.

**Art. 2 - Soggetti beneficiari**

Possono accedere alle azioni di sostegno economico comunale, Società e Associazioni sportive Dilettantistiche, cooperative ed enti del terzo settore che esercitano e gestiscono attività sportiva dilettantistica.

I soggetti beneficiari:

- a) Non devono avere scopo di lucro;
- b) Devono essere regolarmente costituite da almeno due anni;
- c) Devono avere sede legale e operare nel territorio comunale da almeno due anni in maniera continuativa e stabile;
- d) Devono essere affiliate alle federazioni sportive del Coni o agli enti di promozione sportiva da esso riconosciuti;
- e) Devono essere iscritte al RASD tenuto presso il Dipartimento dello Sport;
- f) Non devono aver ricevuto richiamo e/o ammonimenti da parte dell'amministrazione comunale per uso improprio e/o inadeguato degli impianti e delle attrezzature sportive ivi presenti.
- g) Che non abbiano rapporti debitori definitivamente accertati con il Comune di Siracusa.

I requisiti di ammissibilità ai fini dell'erogazione del contributo devono essere posseduti sin dal momento della presentazione dell'istanza e devono permanere sino all'erogazione del contributo

### **Art. 3 - Documentazione richiesta**

Le istanze per la concessione dei contributi economici straordinari devono essere presentate all'ufficio competente con le modalità e nei termini previsti da apposito bando pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Siracusa e del quale verrà data ampia pubblicità.

La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante, dovrà attestare la conoscenza del presente regolamento e la sussistenza di tutti i requisiti per l'erogazione del contributo in esso previsti, mediante apposito modello di domanda predisposto dall'ufficio comunale.

L'istanza dovrà essere correlata altresì dai seguenti documenti:

1. Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'A.S.D, S.S.D nonché ogni altra modifica intervenuta alla compagine sociale;
2. relazione documentata contenente la descrizione dell'attività svolta nella stagione sportiva alla quale si riferisce il bando;
3. il conto consuntivo dell'esercizio inerente alla stagione agonistica cui fa riferimento il bando.
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale l'istante dichiara che :
  - Non ha subito condanne e/o sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5;
  - È in regola con il pagamento dei tributi comunali ;
  - È in regola con il pagamento degli oneri previdenziali;
  - È in regola con il pagamento delle tariffe previste per la fruizione degli spazi presso gli impianti sportivi comunali, comprese le palestre scolastiche;

L'ufficio competente eseguirà l'istruttoria delle domande pervenute e valuterà l'ammissibilità del soggetto proponente, la completezza, l'adequatezza e la coerenza della documentazione prodotta.

### **Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande**

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente Regolamento dovranno essere presentate alla struttura comunale competente in materia sportiva e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
2. L'Ufficio Politiche dello Sport eseguirà l'istruttoria delle domande pervenute, esclusivamente via PEC, verificando l'ammissibilità del soggetto proponente, la completezza, l'adequatezza e la coerenza della documentazione prodotta.
3. Qualora la Società/Associazione presenti domanda per la prima volta, dovranno essere prodotti in copia atto costitutivo, statuto e certificazione di vigenza cariche sociali. Gli stessi documenti dovranno essere presentati in caso di modifiche e/o integrazioni rispetto alla documentazione presentata per precedenti avvisi.
4. Alla domanda dovrà sempre essere allegata la dichiarazione autocertificativa attestante lo svolgimento esclusivo di attività dilettantistica ai sensi della vigente normativa.
5. Saranno valutate soltanto le domande dei soggetti ammissibili secondo i parametri tecnici definiti

nell'Avviso.

6. L'assegnazione dei contributi economici avverrà con specifici provvedimenti dirigenziali.

7. I risultati e i progetti premiati saranno pubblicati sul sito del Comune.

#### **Art. 5 - Esclusioni**

1. Non possono essere soggetti beneficiari dei contributi economici previsti dal presente Regolamento le Associazioni e/o le Società che:

a) Siano state condannate per illecito sportivo dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) del CONI o dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) del CIO, o da qualsiasi altro Tribunale, nei due anni precedenti la pubblicazione dell'Avviso per l'erogazione del contributo.

b) Siano state condannate dal Tribunale Nazionale Antidoping per lo Sport (TNA) del CONI o dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) del CIO, o dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), o da qualsiasi altro Tribunale, per l'uso di sostanze dopanti, nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'Avviso per l'erogazione del contributo.

c) Siano state sanzionate da Federazioni Sportive Nazionali o dal Coni, nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'Avviso per l'erogazione del contributo, con la squalifica, l'inibizione o la radiazione, ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.

d) Abbiano rapporti debitori definitivamente accertati con il Comune di Siracusa, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento, alle lettere e), f) e g);

e) Soggetti che abbiano qualsiasi altro tipo di irregolarità accertata di natura sportiva, civile e/o penale.

#### **Art. 6 - Modalità di assegnazione dei contributi**

1. Ogni anno, entro 60 giorni dalla data di esecutività del bilancio di previsione, la Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sportive, con propria deliberazione, assegnerà al Dirigente competente i criteri successivamente indicati all'articolo 7.

2. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi sono quelle assegnate all'apposita voce di bilancio di previsione, relativa ai *“contributi, economici per l'attività sportiva”*.

3. L'ammontare dei fondi sarà destinato alle seguenti finalità:

a) Valorizzazione a sostegno delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche che hanno ottenuto

evidenze d'eccellenza nella precedente stagione agonistica.

#### **Art. 7 - Criteri per l'erogazione dei contributi**

1. Ai fini della quantificazione del contributo richiesto, l'attribuzione del punteggio sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) Anzianità dell'attività sportiva sul territorio comunale:

- da 2 a 5 anni punti 5
- da 6 a 10 anni punti 10

b) Numero dei tesserati divisi per fasce di età, che verrà moltiplicato per un apposito coefficiente secondo la seguente tabella:

- 0 – 5 anni	abili coeff. 6	disabili coeff. 12
- 6 – 14 anni	abili coeff. 4	disabili coeff. 8
- 15 – 19 anni	abili coeff. 2	disabili coeff. 5
- oltre i 19 anni	abili coeff. 1	disabili coeff. 4

c) Numero ed importanza di campionati a cui la Società o l'Associazione partecipa, organizzati da Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, così distinti:

- regionali coeff. 2
- nazionali coeff. 4
- internazionali coeff. 6

d) Numero di titoli sportivi individuali o di squadra conseguiti nell'anno agonistico precedente la domanda di contributo:

- regionali 1° classificato coeff. 2
- nazionali 1° classificato coeff. 4; 2° classificato. coeff 3 ; 3° classificato coeff. 2
- europei 1° class. coeff. 8 - 2° class. coeff. 7 - 3° class. coeff.6
- mondiali e olimpici 1° class. coeff. 10 - 2°class. coeff. 9 - 3° class. coeff. 8

e) Spese e investimenti di natura tecnica e organizzativa, risultante all'ultimo rendiconto consuntivo approvato:

- da € 0 a € 20.000 punti 5
- da € 20.000 a € 50.000 punti 10

- oltre € 50.000 punti 15

f) Gestori di strutture sportive:

- Private punti 5

- Comunali a gestione privata punti 3

2. Al fine di stabilire l'entità del contributo da concedere ad ogni Società/Associazione, le risorse disponibili a tale finalità saranno divise per il punteggio complessivo attribuito a tutti i soggetti aventi diritto. Il quoziente così ottenuto sarà moltiplicato per il totale dei punti assegnati a ciascuna Società/Associazione. Il vantaggio economico così determinato potrà essere corrisposto attraverso un contributo in denaro.

#### **Art. 8 - Avviso Pubblico**

1. Il Dirigente dell'Ufficio Sport predisporrà l'Avviso Pubblico fissando i termini e le modalità per la presentazione della domanda di contributo. L'Avviso verrà pubblicato sul sito del Comune e ne verrà data ampia pubblicità.

#### **Art. 9 - Controlli**

1. L'Ufficio Sport svolgerà controlli sui beneficiari dei contributi, mediante ispezioni, sopralluoghi, richiesta di documentazione, analisi della documentazione contabile ed amministrativa.

La violazione di disposizioni sostanziali di cui al presente Regolamento e al conseguente bando attuativo, comporterà:

a) La decadenza del contributo.

b) La comminazione di sanzione pecuniaria amministrativa da €. 100,00 a €. 500,00, con le modalità di cui alla L. n. 689/81 e successive modificazioni.

c) La segnalazione alla Federazione Nazionale di appartenenza e al C.O.N.I.

2. Sono fatte salve le ulteriori responsabilità previste dalle normative vigenti e le possibili azioni risarcitorie attivabili dall'Amministrazione.